



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2383 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2025**

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda la norma armonizzata sulle regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori relativa all'uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o da parti di esse di cui alla suddetta direttiva.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2023)6588 della Commissione⁽³⁾, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione di una nuova norma armonizzata sulle regole di sicurezza relative all'uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili a sostegno della direttiva 2014/33/UE che rispecchi lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, come stabilito all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)6588, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 81-76:2025 sull'uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili.
- (4) La Commissione ha valutato, insieme al CEN, la conformità della norma EN 81-76:2025 alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)6588.
- (5) La norma armonizzata EN 81-76:2025 soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intende riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma armonizzata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj>).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2023)6588 della Commissione, del 5 ottobre 2023, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj>).

- (6) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione⁽⁵⁾ figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/33/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/33/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma EN 81-76:2025 dovrebbe essere incluso in tale allegato.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
- (8) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione, del 26 gennaio 2021, relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 27 del 27.1.2021, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/76/oj).

ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è inserita la riga seguente:

«10 ter.	EN 81-76:2025 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose — Parte 76: Uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili».
----------	--